

Testo vigente	Modifiche proposte	Nuovo testo proposto
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>È costituito tra tutti i proprietari di immobili di cui al successivo art. 5 ubicati in località Montecampione, sita nei Comuni di Artogne e di Pian Camuno (di seguito chiamati “Comuni”), provincia di Brescia, un Consorzio obbligatorio per i partecipanti, denominato “Consorzio Montecampione”, di natura contrattuale, riconducibile a forma di associazione non riconosciuta che non persegue scopi di lucro.</p> <p>(Il comprensorio di detto Consorzio viene identificato nella planimetria allegata sub. 1.</p> <p>Il Consorzio svolge, sulla parte pubblica di detto comprensorio, alcune attività che sono proprie della competenza delle amministrazioni comunali, cioè quelle di cui al successivo art. 4 fino a quando i Comuni non gli revocheranno la delega anche tacita a svolgerle e ciò sul presupposto che è loro la proprietà di tutti i cespiti pubblici derivanti dalle convenzioni di cui al successivo art. 1 bis e che il comprensorio del Consorzio fa parte integrante delle frazioni di Vissone quanto alla parte insistente nel Comune di Pian Camuno e della frazione di Acquebone quanto alla parte insistente sul territorio di Artogne.</p> <p>Il Consorzio ed i Comuni potranno concordare con apposite convenzioni eventuali modifiche alla attuale delega tacita.</p> <p>Quando anche uno solo dei due Comuni dovesse unilateralmente revocare, anche parzialmente, tale delega il Consorzio è immediatamente sciolto di diritto alla data della revoca. Al ricevimento della relativa comunicazione il Presidente in carica</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 1</p> <p>Si è eliminato ogni riferimento alla c.d. “parte pubblica del comprensorio” e l’inesatto riferimento alle c.d. “attività che sono proprie della competenza delle amministrazioni comunali”, così come il tormentato tema della c.d. delega tacita (orrore giuridico, su cui il Tribunale di Brescia è dovuto intervenire con una interpretazione funambolica pur di salvarne una qualche significatività giuridica).</p> <p>Altrettanto dicasi della c.d. revoca della delega tacita, concetto e meccanismo liquidatorio contorti e che vanno decisamente espunti dall’atto fondamentale del Consorzio. Sappiamo infatti che il Consorzio si “scioglie” solo e soltanto per deliberazione assembleare (giusta Cass. 1993, n. 1408).</p> <p>Altra cosa è invece la previsione di “estinzione” del consorzio (così come di ogni associazione non riconosciuta), di cui lo statuto può disciplinare i casi (per es. con lo spirare del termine di durata) e che – in mancanza di previsione statutaria- è regolata dalla legge (si tratta dell’art. 27 c.c. – ritenuto applicabile anche alle associazioni non riconosciute, che la prevede nel caso di raggiungimento dello scopo o di impossibilità di conseguirlo, ovvero nel caso in cui vengano a mancare tutti gli associati).</p> <p>Si è portato ai commi 3 e 4 l’art. 1 bis, riscrivendolo. Questi commi 3 e 4 hanno la funzione di descrivere ed identificare gli insediamenti ed in-</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (-costituzione-)</p> <p>È costituito tra tutti i proprietari degli immobili ubicati nel comprensorio di Montecampione, sito nei Comuni di Artogne e di Pian Camuno, provincia di Brescia, un Consorzio obbligatorio per i partecipanti, denominato “Consorzio Montecampione” di natura contrattuale, riconducibile a forma di associazione non riconosciuta.</p> <p>Il comprensorio di Montecampione è identificato nella planimetria allegata sub. 1.</p> <p>Ivi insistono insediamenti ed infrastrutture, edificati e realizzati in forza delle convenzioni stipulate con il Comune di Pian Camuno alle date del 27 settembre 1971 (denominata “patti speciali”, “atto di compravendita” registrato il 17 novembre 1973 e “nota di trascrizione” registrata a Breno il 12 gennaio 1981) e con il Comune di Artogne alle date del 2 maggio 1975 registrata a Breno al n. 1564, del 12 giugno 1979 registrata a Breno al n. 1944 e del 1 luglio 1989 registrata a Breno al n. 1117, e del verbale di deliberazione della Giunta comunale, delibera n. 25 del 5 Marzo 2001.</p> <p>Le strade di collegamento, quali la Pian Camuno-Vissone-Montecampione e la Artogne-Acquebone-Montecampione, le strade interne a Montecampione, il sistema fognario, ivi compreso il depurato-</p>

Quadro sinottico delle principali modifiche allo Statuto consortile vigente (2010) - bozza di lavoro -

<p>convocherà il Consiglio con un unico ordine del giorno: inizio della procedura di liquidazione.</p>	<p>infrastrutture inclusi nel comprensorio, ribadendo la connessione essenziale e funzionale al comprensorio consortile delle opere realizzate in forza delle storiche convenzioni urbanistiche. Si sono espunte le altisonanti declaratorie prima incluse nell'art. 1 bis, del tutto inutili e fuorvianti (se un bene è pubblico o meno, così come se una attività costituisca o meno pubblico servizio non è questione rimessa allo statuto del Consorzio, che è atto dell'autonomia privata e non ha alcuna funzione giurisdicente, né dei propri, né dei beni altrui).</p>	<p>re, i parcheggi coperti e scoperti, i parchi di ogni tipologia, il sistema di illuminazione, il sistema di approvvigionamento idrico ed ogni altra infrastruttura, tutti realizzati in esecuzione delle predette convenzioni sono opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio del comprensorio di Montecampione.</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 1 bis</p> <p>Il comprensorio del Consorzio è costituito, in larga parte, dagli insediamenti e dalle infrastrutture originati dalle convenzioni stipulate da Alpiaz spa con il Comune di Pian Camuno alle date del 27 settembre 1971 (denominata “patti speciali”, “atto di compravendita” registrato il 17 novembre 1973 e “nota di trascrizione” registrata a Breno il 12 gennaio 1981 e con il Comune di Artogne alle date del 2 maggio 1975 registrata a Breno al n. 1564, del 12 giugno 1979 registrata a Breno al n. 1944 e del 1 luglio 1989 registrata a Breno al n. 1117, e del verbale di deliberazione della Giunta comunale, delibera n. 25 del 5 Marzo 2001.</p> <p>Conseguentemente tutte le infrastrutture costituite dalle strade di collegamento come la Pian Camuno-Vissona-Montecampione, la Artogne-Acquebone-Montecampione, le strade interne a Montecampione, il sistema fognario ivi compreso il depuratore, i parcheggi pubblici coperti, quelli scoperti, i parchi pubblici di ogni tipologia originati dalle convenzioni, il sistema di illuminazione, il sistema di approvvigionamento idrico e quant’altro come i marciapiedi e tutte le strutture pubbliche sono di proprietà dei Comuni medesimi in relazione alla collocazione territoriale dei rispettivi cespiti all’interno del loro territorio.</p>	<p>Eliminato. Parte del contenuto spostato nell’art. 1</p>	<p style="text-align: center;">---</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>Il Consorzio ha la sua sede in Montecampione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>Si precisa che la sede del Consorzio è in via Panoramica 61 nel comune di Pian Camuno (avendo acquisito la proprietà dell’immobile nel 2015)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (-sede-)</p> <p>Il Consorzio ha la propria sede in Montecampione di Pian Camuno, via Panoramica n° 61, nel condominio “Portico”.</p>

Quadro sinottico delle principali modifiche allo Statuto consortile vigente (2010) - bozza di lavoro -

<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2030, salva la possibilità di proroga che, prima della scadenza, potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.</p> <p>La delibera di proroga sarà impegnativa per tutti i consorziati, anche se dissenzienti.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 3</p> <p>Si è sostituito il testo dell'attuale art. 3 (che diventa art. 4): Si ribadisce, <i>ad abundantiam</i>, la natura associativa del Consorzio. Se ne proclama la natura apartitica e si dichiara espressamente (a tutela dei consorziati e della buona amministrazione dell'Ente) il divieto di costituzione o partecipazione societaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (-natura-)</p> <p>Il Consorzio Montecampione non persegue scopi di lucro.</p> <p>Esso è apartitico e non ha finalità di rappresentanza né sindacale né corporativa.</p> <p>Il Consorzio Montecampione non può costituire società di persone o di capitali, né può parteciparvi.</p>
---	---	--

<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Scopo del Consorzio è la gestione di alcuni servizi necessari od utili al migliore godimento delle proprietà dei consorziati, nonché di promuovere attività ed iniziative idonee a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio.</p> <p>Ferma la titolarità e competenza dei Comuni a gestire il comprensorio di Montecampione di cui all'art. 1 bis secondo la vigente legislazione dello Stato e dunque nello specifico e solo a titolo esemplificativo ad effettuare concretamente le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) esercizio e manutenzione ordinaria e/o straordinaria in tutti i suoi aspetti, compreso lo sgombero della neve, la segnaletica stradale ed il deflusso delle acque, della rete stradale principale Pian Camuno-Vissona Montecampione e Artogne-Acquebone-Montecampione nei tratti che attraversano il comprensorio di Montecampione, delle altre strade e vie del paese derivate dalla lottizzazione di cui alle convenzioni fino all'ingresso dei tunnel-box dei singoli condomini e quelle di accesso ai servizi ed agli impianti sportivi o comunque di uso comune, nonché dei parcheggi e dei piazzali di sosta;b) esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e delle opere di fognatura sia delle acque chiare che di quelle scure e del relativo impianto di depurazione, del collegamento del depuratore con il collettore a valle, della rete e/o degli impianti antincendio e di innaffiamento, degli impianti	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 4 (ex art. 3 –durata-)</p> <p>È il vecchio art. 3, che fissa la durata del Consorzio al 31/12/2030</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (-durata-)</p> <p>La durata del Consorzio Montecampione è fissata fino al 31/12/2030. L'Assemblea dei Consorziati può deliberarne, prima della scadenza, la proroga con la maggioranza prevista dall'art. 14.</p> <p>Le delibere di proroga sono impegnative per tutti i Consorziati, anche se dissenzienti.</p>
---	---	---

<p>di illuminazione pubblica, della rete e/o degli impianti di distribuzione della energia elettrica per uso privato non di competenza dell'ENEL e della rete e/o degli impianti di distribuzione telefonica non di competenza della società di gestione;</p> <p>c) esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, ivi compreso il sistema della captazione, della rete e/o degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile,</p> <p>fermo restando quanto sopra, il Consorzio su delega espressa o tacita dei Comuni medesimi, senza vincolo od obbligo alcuno e dunque su base volontaria, gestisce in proprio, a proprie spese ed in piena ed esclusiva autonomia i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. manutenzione delle aree a verde e sistematica pulizia dei boschi facenti parte del comprensorio, come indicato dalla planimetria sub 1;2. vigilanza, diurna e notturna, del comprensorio, a tutela delle proprietà, a disciplina e difesa del buon uso delle cose comuni;3. servizio di pulizia delle strade e di tutti gli spazi destinati ad uso comune;4. raccolta e smaltimento dei rifiuti;5. potabilizzazione e distribuzione dell'acqua dai serbatoi esistenti alle singole utenze dei consorziati;6. manutenzione ordinaria, limitata al manto di asfalto e a piccoli interventi connessi, delle vie interne al paese;7. sorveglianza del sistema fognario e controllo del depuratore;		
---	--	--

<p>8. indicazione e sorveglianza del rispetto delle condizioni e dei limiti relativi all'esercizio ed all'utilizzazione dei beni e delle cose di uso comune, compresa la relativa manutenzione;</p> <p>9. gestione dei servizi di collegamento interno per mezzo di pullman;</p> <p>10. gestione e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi allocati nei cespiti pubblici di cui alle citate convenzioni o comunque previsti dalle medesime convenzioni come ad esempio il Palazzetto dello Sport, con espressa esclusione di quelli sciistici e di quelli allocati nelle aree private;</p> <p>11. promozione di attività sportive, ricreative e culturali.</p> <p>Al Consorzio è espressamente vietato di partecipare a società sia di persone sia di capitali anche per finalità inerenti allo svolgimento dei suoi compiti.</p>		
--	--	--

Art. 5	Nuovo art. 5 (ex art. 4 -scopo-)	Art. 5 (-scopo-)
<p>Tutti i proprietari di immobili di cui all'art.1 siano essi persone fisiche o giuridiche, sono obbligati a partecipare al Consorzio.</p> <p>L'ingresso nel Consorzio avviene in base al titolo di proprietà e con effetto dalla ultimazione o dalla consegna dell'immobile da parte del costruttore titolare della licenza e/o convenzione edilizia che dovrà inserire nel titolo di proprietà dell'immobile il vincolo dell'obbligo di partecipazione al Consorzio a proprio carico o dell'eventuale acquirente e degli aventi causa.</p> <p>In caso di trasferimento delle unità immobiliari di cui sono proprietari, i consorziati sono obbligati ad includere, nell'atto del trasferimento e con obbligo di trascrizione, il vincolo di partecipazione al Consorzio ed a comunicare al Consiglio di Amministrazione di quest'ultimo, entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento le complete generalità della parte acquirente, il domicilio della stessa e gli estremi dell'atto di trasferimento.</p> <p>In caso di omissione di trasferimento del vincolo e/o della comunicazione di cui al comma precedente il consorziato venditore è obbligato solidamente con l'acquirente al pagamento dei contributi successivi al trasferimento.</p> <p>Non fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili aperti al pubblico e senza scopo di lucro, quali chiese, eventuali scuole, uffici pubblici, ecc.</p> <p>Ciascun proprietario partecipa al Consorzio ed alle relative spese sulla base della caratura in milionesimi relativa a ciascun edificio, suddivisa per la quota millesimale di proprietà dell'edificio stesso spettantegli. Agli edifici con destinazione ad uso commer-</p>	<p>Si è voluto tener fermo il principio per cui il Consorzio Montecampione persegue il suo scopo, <u>ferme le competenze degli enti pubblici territoriali</u>. Ciò al fine di ribadire che il Consorzio – e per suo tramite i Consorziati – non abdicano in alcun modo alle loro giuridiche e legittime pretese a che gli enti pubblici territoriali (in primis il Comune di Pian Camuno ed il Comune di Arto-gne) erogino sul territorio consortile i servizi dovuti agli amministrati.</p> <p>Si sono eliminati i riferimenti alle indicazioni esemplificative di ciò che fanno oggi i Comuni.</p> <p>Si sono invece indicati in 14 punti i compiti cui provvede oggi il Consorzio. Il punto 14 è clausola generale che fa sì che l'elencazione non costituisca, come si usa dire, <i>numerus clausus</i>. Il che, per altro, è in linea con lo scopo e la funzione generale del Consorzio.</p> <p>L'ultimo comma chiarisce i termini generali entro i quali i servizi possono essere erogati (previa copertura dei costi) anche a beneficio dell'intorno del comprensorio. Spetterà poi al CdA dettagliare in convenzione.</p>	<p>Ferme le competenze degli enti pubblici territoriali, scopo del Consorzio Montecampione è la gestione di servizi necessari od utili al miglior godimento dei beni immobili dei Consorziati, nonché la promozione di attività ed iniziative idonee a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio.</p> <p>A tal fine, il Consorzio Montecampione provvede allo svolgimento dei seguenti compiti ed alla erogazione a beneficio dei Consorziati dei seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, ivi compreso il sistema della captazione, della rete e/o degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile; 2. Manutenzione delle aree a verde e sistematica pulizia dei boschi facenti parte del comprensorio, come indicato dalla planimetria sub. 1; 3. Vigilanza privata, diurna e notturna, del comprensorio, a tutela delle proprietà, disciplina e difesa del buon uso delle cose comuni, con l'eventuale utilizzo di sistemi di videosorveglianza; 4. Servizio di pulizia delle strade e di tutti gli spazi destinati ad uso comune. Sgombero della neve sui marciapiedi, nelle vie e rampe di accesso ai condomini e nei cortili condominiali; 5. Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 6. Potabilizzazione e distribuzione

<p>ciale, artigianale e alberghiero è attribuita una caratura dimezzata rispetto a quella effettiva determinata come sopra con relativo dimezzamento del valore del contributo consortile e della caratura milionesimale sulla scheda elettorale.</p> <p>[tabella milionesimi]</p> <p>Questo elenco può essere integrato con l'inserimento di immobili che possono essere edificati nel comprensorio del Consorzio di cui all'ultimo comma e all'art. 5 bis con conseguente rideterminazione delle carature.</p> <p>La caratura globale attribuita alle villette mono e bifamiliari viene suddivisa secondo la tabella millesimale allegata sub. 2).</p> <p>Hanno diritto e corrispondente obbligo a partecipare al Consorzio tutti gli immobili già assentiti dalla convenzione del 1 luglio 1989 del Comune di Artoigne anche per la parte di volumetria in cui la autorizzazione alla loro edificazione è stata revocata e/o sospesa ove tale provvedimento venga annullato dal Comune e/o dalla autorità giudiziaria e le villette non ancora costruite sui terreni previsti dalla relativa lottizzazione nel caso in cui le amministrazioni comunali di competenza assentiscano la loro edificazione; in entrambi i casi i Comuni dovranno imporre agli aventi diritto il vincolo obbligatorio di partecipazione al Consorzio anche per gli aventi causa. In caso di edificazione senza che sia stato imposto dalle amministrazioni tale vincolo e qualora il costruttore titolare della licenza di costruzione non dovesse imporre agli acquirenti dei singoli immobili il vincolo inserito nel rogito notarile della partecipazione al Consorzio, <u>il Consorzio è sciolto di diritto nelle modalità di cui al successivo art. 5 bis.</u></p>		<p>dell'acqua dai serbatoi esistenti alle singole utenze dei Consorziati;</p> <p>7. Manutenzione ordinaria, limitata al manto d'usura e a piccoli interventi connessi, delle vie interne del comprensorio;</p> <p>8. Gestione e manutenzione del sistema di illuminazione pubblica;</p> <p>9. Sorveglianza e pulizia del sistema di raccolta delle acque fognarie fino al collegamento con il depuratore. Controllo del buon funzionamento del depuratore stesso comprese le spese di gestione ordinaria;</p> <p>10. Definizione delle condizioni e dei limiti di esercizio ed utilizzo dei beni e delle cose di uso comune compresa la vigilanza sul relativo rispetto;</p> <p>11. Gestione dei servizi di collegamento interno al comprensorio con mezzi idonei;</p> <p>12. Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, con esclusione degli impianti sciistici di risalita;</p> <p>13. Promozione di attività sportive, ricreative e culturali.</p> <p>14. Ogni altro servizio ritenuto opportuno per rendere più confortevole ed agevole il godimento dei beni immobili dei propri Consorziati e la residenza nel comprensorio.</p> <p>Il Consorzio, su incarico dei Comuni interessati e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può fornire</p>
---	--	---

		alcuni dei servizi di cui al presente articolo anche per il miglior godimento degli immobili ubicati nell'intorno del Comprensorio Montecampione. L'erogazione dei servizi è in ogni caso subordinata al versamento a favore del Consorzio ed a carico dei Comuni interessati di apposito contributo a copertura integrale dei costi dei servizi.
<p style="text-align: center;">Art. 5 bis</p> <p>È esclusa la possibilità che all'interno del comprensorio del Consorzio di cui all'allegato 1) siano edificati in futuro altri immobili, oltre quelli di cui al precedente art.5, eccetto quelli che avranno e concretamente manterranno destinazione edilizia alberghiera e di mero servizio tecnico legato all'attività degli impianti sciistici. In caso di tali destinazioni i Comuni che rilasceranno i permessi di costruzione e/o licenze e/o stipuleranno convenzioni dovranno imporre a carico dei titolari delle licenze permessi e convenzioni l'obbligo tassativo ed esplicito di partecipazione al Consorzio per i relativi cespiti immobiliari con le destinazioni sopra indicate. Nel caso in cui immobili di qualsiasi altra destinazione edilizia dovessero essere assentiti dai Comuni sul comprensorio del Consorzio e/o nel caso di cambio di destinazione edilizia degli immobili con destinazione alberghiera, sia che esso cambio sia concesso dalla autorità amministrativa o sia effettuato in via di fatto e oggetto o meno di successiva sanatoria, la competenza ad inserire o a mantenere detti cespiti nell'elenco tassativo di cui al precedente art. 5 è conferita esclusivamente</p>	Eliminato	---

all'Assemblea Straordinaria del Consorzio che sarà convocata obbligatoriamente dal Presidente in una con la Assemblea Ordinaria successiva alla data di rilascio della autorizzazione e/o concessione edificatoria o dalla concessione del cambio di destinazione edilizia da parte dei Comuni o da qualsiasi altra autorità amministrativa e/o alla data della conoscenza da parte del Consorzio del cambio di destinazione di fatto. Nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria non accetti l'inserimento o la permanenza, o la stessa Assemblea non raggiunga il quorum necessario, il Consorzio è sciolto di diritto alla data fissata per l'Assemblea ed il Consiglio rimarrà in carica, esclusivamente per effettuare la liquidazione, fino a che la stessa non sarà terminata.

Parimenti il Consorzio è sciolto di diritto nel caso in cui entro la data della assemblea ordinaria successiva a quella straordinaria che ha deliberato l'inserimento, tutti, nessuno escluso, i soggetti proprietari dei cespiti immobiliari inseriti non avranno depositato presso la sede del Consorzio formale richiesta scritta di partecipazione al Consorzio contenente la dichiarazione espressa e irrevocabile di accettazione del presente Statuto per sé ed aventi causa. Dell'avvenuto scioglimento di diritto per tale eventualità il Presidente dell'assemblea prenderà e darà atto al nominato segretario che redigerà il verbale, e ciò avverrà indipendentemente dal raggiungimento del quorum assembleare dell'Assemblea ordinaria che comunque non si terrà. Anche in questo caso il Consiglio rimarrà in carica per effettuare la liquidazione del Consorzio fino a che la stessa non sarà terminata.

Il Consorzio è sciolto di diritto nel caso in cui

<p>alle eventuali edificazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 non sia imposto il vincolo da parte del Comune di Artogne e ove il vincolo non venga comunque formalmente e spontaneamente richiesto al Consorzio per sé ed aventi causa dal titolare della concessione edilizia o atto similare entro e non oltre il giorno precedente l'assemblea consortile successiva alla data di inizio delle costruzioni. In questo caso il Presidente, a prescindere dal raggiungimento del quorum dichiarerà lo scioglimento del Consorzio e metterà il Consorzio medesimo in liquidazione. Anche in questo caso il Consiglio rimarrà in carica per il tempo necessario alla liquidazione del Consorzio.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>I partecipanti al Consorzio dovranno rispettare, nella misura in cui attengano a quest'ultimo, tutte le norme e le condizioni stabilite da leggi nazionali e regionali, da regolamenti, ordinanze o disposizioni comunque impartite dalle Autorità preposte o contenute nelle convenzioni urbanistiche esistenti o deliberate dagli organi del Consorzio in base al presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 6 (ex art. 5 –consorzianti-)</p> <p>Si è in parte sistemato e riscritto il meccanismo di associazione (in sostanza immutato) e di assunzione dell'obbligazione di pagamento del contributo, con le esclusioni già storicamente presenti nello storia statutaria.</p> <p>Si è escluso, con l'eliminazione anche dell'art. 5 <i>bis</i> ogni riferimento a questioni inerenti lo scioglimento automatico con riguardo al tema delle eventuali future nuove edificazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (-consorzianti-)</p> <p>Tutti i proprietari, siano essi persone fisiche o giuridiche, sugli immobili di cui all'art. 1 ubicati all'interno del comprensorio di Montecampione, come identificato nell'allegato 1, sono obbligati a partecipare al Consorzio.</p> <p>L'ingresso nel Consorzio avviene in base al titolo di proprietà.</p> <p>In caso di trasferimento della proprietà, il Consorzio dovrà includere nell'atto, con obbligo di trascrizione, il vincolo di partecipazione al Consorzio in capo all'acquirente o cessionario a qualunque titolo ed ai suoi aventi causa. Il Consorzio è altresì tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento, le complete generalità della parte</p>

		<p>acquirente, il domicilio della stessa e gli estremi dell'atto e/o del titolo di trasferimento della proprietà.</p> <p>In caso siano omessi l'inclusione del vincolo, o la sua trascrizione, o la comunicazione di cui al comma precedente, il Consorziato resta obbligato solidamente con l'acquirente al pagamento dei contributi e delle spese successivi al trasferimento.</p> <p>Non fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili aperti al pubblico e senza scopo di lucro, quali chiese, eventuali scuole, uffici pubblici, ecc.</p> <p>Ciascun proprietario degli immobili ubicati all'interno del comprensorio di Montecampione partecipa al Consorzio ed alle relative spese sulla base della caratura in milionesimi relativa a ciascun edificio, suddivisa per la quota millesimale di proprietà dell'edificio stesso spettante.</p> <p>Agli edifici con destinazione ad uso commerciale, artigianale ed alberghiero è attribuita una caratura dimezzata rispetto a quella effettiva determinata come sopra con relativo dimezzamento del valore del contributo consortile e della caratura milionesimale sulla scheda elettorale.</p> <p>La caratura del Consorzio, espressa in milionesimi, viene di conseguenza ripartita come segue:</p> <p style="text-align: center;">[tabella carature]</p> <p>La caratura globale attribuita alle villette mono e bifamiliari viene suddivisa se-</p>
--	--	---

		<p>condo la tabella millesimale allegata sub 2).</p> <p>L'elenco di cui sopra potrà essere integrato in caso di edificazione di nuovi immobili e/o di legale mutamento di destinazione d'uso degli immobili, con conseguente rideterminazione delle carature. In tal caso, spetta al Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, approvare con delibera la variazione dell'elenco e delle carature milionesimali. La delibera, che deve essere portata a conoscenza dei Consorziati nel corso della prima Assemblea annuale successiva alla data della sua approvazione, è vincolante per tutti i Consorziati, essendo integrativa del presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati, dai corrispettivi dei servizi e da qualsiasi altro provento, nonché dai beni acquistati con i contributi suddetti.</p> <p>Il Consorzio potrà contrarre mutui e finanziamenti per il raggiungimento delle sue finalità.</p> <p>In caso di scioglimento il fondo sarà ripartito tra i consorziati pro quota.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 7</p> <p>I commi 1 e 2 sono in stretta relazione con la previsione dell'ultimo comma dell'art. 5 prevedendo 'quote associative esterne' a quei proprietari di immobili adiacenti al perimetro consortile, che possono godere di opere e servizi erogati dal Consorzio. Prevede la possibilità di ampliare il perimetro consortile, previa delibera assembleare in forma straordinaria. Prevede la possibilità che il CdA esegua verifiche tecniche delle carature milionesimali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (-aree perimetrali-)</p> <p>I proprietari degli immobili ubicati nell'intorno del perimetro del Consorzio, a favore dei quali è possibile estendere il godimento delle opere interessanti il perimetro consortile e qualora usufruiscano dei medesimi benefici spettanti ai Consorziati, sono tenuti a sopportare un adeguato e proporzionato onere dei contributi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in accordo con il Comune interessato.</p> <p>Tale contributo sarà versato dagli interessati sotto forma di "quota associativa esterna".</p> <p>È anche possibile ampliare il compenso-</p>

		<p>rio del Consorzio, qualora ciò sia richiesto per iscritto dai proprietari dei terreni posti nell'intorno del perimetro del comprensorio. L'ampliamento del territorio consortile deve essere deliberato dall'Assemblea, costituita in forma Straordinaria che, in caso di approvazione, darà mandato al Consiglio di Amministrazione per il conseguente ricalcolo delle carature milionesimali, la cui deliberazione sarà vincolante per tutti i Consorziati. Il Consiglio di Amministrazione è altresì legittimato a sottoporre le carature milionesimali a verifiche tecniche e ad aggiornamenti tecnici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Ogni consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità, una volta effettuato il pagamento, di far valere, nei confronti del Consorzio, eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura.</p> <p>A titolo di penale per il ritardato pagamento, il consorziato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti, a partire dal momento del decorso del termine di cui al primo comma del presente articolo.</p> <p>Per patto espresso, i consorziati riconoscono che il bilancio consuntivo e quello preventivo, una volta</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 8 (ex art. 6 -partecipazione-)</p> <p>È l'articolo 6 vigente, mantenuto nella sua forma completa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (-partecipazione-)</p> <p>I partecipanti al Consorzio dovranno rispettare, nella misura in cui attengono a quest'ultimo, tutte le norme e le condizioni stabilite da leggi nazionali e regionali, da regolamenti, ordinanze o disposizioni comunque impartite dalle Autorità preposte o contenute nelle convenzioni urbanistiche esistenti o deliberate dagli organi del Consorzio in base al presente Statuto.</p>

<p>approvati dall'Assemblea, costituiscono, in caso di omissione dei pagamenti dovuti da ciascun consorziato, prova scritta idonea alla richiesta, da parte del Consorzio, di decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Agli effetti della partecipazione alle Assemblee, i consorziati disporranno di un numero di voti pari ad una quota della caratura in milionesimi attribuita a ciascun condominio, come specificata al precedente art. 5, ottenuta moltiplicando la caratura medesima per la quota millesimale di proprietà attribuita a ciascun consorziato nell'ambito dell'immobile tra quelli di cui all'art. 5 di cui fanno parte le unità immobiliari in sua proprietà.</p> <p>I voti complessivi di tutti i consorziati sono pertanto 1.000.000 (un milione).</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 9 (ex art. 7 –fondo consortile-)</p> <p>È il vecchio articolo 7 che regolamenta il Fondo consortile sulla base della vigente normativa e indica i criteri di ripartizione in caso di scioglimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (-fondo consortile-)</p> <p>Il fondo consortile è costituito dai contributi dei Consorziati, dai corrispettivi dei servizi e da qualsiasi altro provento, nonché dai beni acquistati con i contributi suddetti e da tutte le attrezzature indispensabili al mantenimento di efficienza, al maggior sviluppo ed al potenziamento dell'area consortile.</p> <p>Ai sensi dell'art. 37 del c.c. i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.</p> <p>Il Consorzio potrà contrarre mutui e finanziamenti per il raggiungimento delle sue finalità, secondo i limiti stabiliti dai successivi artt. 14 e 17.</p> <p>In caso di scioglimento il fondo consortile sarà trattato, secondo la sua natura, nei modi di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depositi bancari, cassa e contanti: saranno ripartiti pro quota tra i Consorziati. - Fondi d'investimento, certificati di deposito, ogni altro strumento finanziario e tutti i beni mobili: saranno venduti dal liquidatore ed i proventi saranno ripartiti pro quota tra i Consorziati. - I beni immobili saranno ceduti, eventualmente anche ai Comuni e l'eventuale

		<p>provento verrà ripartito pro quota tra i Consorziati a norma del comma seguente.</p> <p>La suddivisione pro quota avverrà considerando la caratura milionesimale indicata nella convocazione dell'ultima assemblea regolarmente convocata. Pertanto per gli immobili che godono di una riduzione della quota consortile come da art. 6, sarà considerata, ai fini del riparto del fondo, la caratura milionesimale ridotta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente od, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza, per la prima e per la seconda convocazione, e deve essere spedito, per mezzo di lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consorziato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Alla convocazione dell'assemblea ordinaria devono essere allegati gli estratti sintetici dei bilanci consuntivo e preventivo.</p> <p>Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, soltanto da un altro consorziato o suo familiare convivente, con semplice delega scritta in calce all'avviso di convocazione.</p> <p>Nessun consorziato può disporre di più di venti</p>	<p>Nuovo art.10 (ex art.8 -contributo consortile-) La norma coincide con quella dell'art. 8 dello statuto vigente. Si è modificata la clausola determinativa dell'interesse di mora conformandola alla normativa.</p>	<p>Art. 10 (-contributo consortile-) Ogni Consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità, una volta effettuato il pagamento, di far valere nei confronti del Consorzio eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura.</p> <p>In caso di ritardato pagamento, il Consorziato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto (TUR/ tasso BCE) aumentato di 3 punti, fermo restando che la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996, n. 108 e successive modifiche che interverranno nel tempo (c.d. "tasso</p>

<p>deleghe.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono constare da apposito libro-verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Quest'ultimo è nominato dal Presidente, all'inizio di ogni Assemblea.</p> <p>In caso di Assemblea straordinaria sarà chiamato a fungere da Segretario un Notaio.</p>		<p>soglia”), dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.</p> <p>Per patto espresso, i Consorziati riconoscono che il bilancio consuntivo e quello preventivo, una volta approvati dall'Assemblea, costituiscono, in caso di omissione dei pagamenti dovuti da ciascun Consorziato, prova scritta idonea alla richiesta, da parte del Consorzio, di decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 10 gennaio per l'esame e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, di quello preventivo dell'esercizio in corso e per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione, anche se su segnalazione di singoli consorziati.</p> <p>Ai fini della elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ogni consorziato ha diritto a votare tre candidati.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono tanti consorziati che rappresentino almeno 600.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, quando ne intervengano tanti che rappresentino almeno 335.000 voti espressi in milionesimi.</p> <p>Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti, espressi in milionesimi.</p>	<p>Nuovo art.11 (ex art. 9 -assemblea consortile-) Segue le direttive dell'attuale art. 9.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (-assemblea consortile-)</p> <p>L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Agli effetti della partecipazione alle Assemblee, i Consorziati disporranno di un numero di voti pari ad una quota della caratura in milionesimi attribuita a ciascun condominio, come specificata al precedente art. 6, ottenuta moltiplicando la caratura medesima per la quota millesimale di proprietà attribuita a ciascun Consorziato nell'ambito dell'immobile tra quelli di cui all'art. 6 di cui fanno parte le unità immobiliari in sua proprietà o diritto.</p> <p>I voti complessivi di tutti i Consorziati</p>

<p>Contro le deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, che siano contrarie alla Legge o allo Statuto, ogni consorziato dissenziente può far ricorso all'Autorità Giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione della delibera, salvo che la sospensione sia ordinata dalla Autorità stessa.</p> <p>Il ricorso può essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 60 giorni, che decorrono dalla data della deliberazione anche per i dissenzienti e per gli assenti.</p> <p>Sono espressamente dichiarate inopponibili e non impugnabili e quindi escluse dalla possibilità di ricorso all'Autorità giudiziaria prevista dai commi precedenti, la delibera presa dall'Assemblea Straordinaria quando convocata ai sensi dell'art. 5 bis così come le prese d'atto del Presidente dell'Assemblea sia Straordinaria che Ordinaria di cui allo stesso art. 5 bis.</p> <p>All'Assemblea ordinaria, oltre all'approvazione dei bilanci, sono riservate:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'elezione di nove membri del Consiglio di Amministrazione, scelti esclusivamente fra gli appartenenti al Consorzio ai sensi dell'art. 13;b) la determinazione dell'eventuale compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione;c) la facoltà di impartire direttive al Consiglio di Amministrazione, in relazione all'attuazione degli scopi del Consorzio;d) l'elezione di tre Revisori dei conti per la cui elezione, diversamente per quanto avviene per i consiglieri, sarà possibile una sola indicazione per ogni scheda elettorale.		sono pertanto 1.000.000 (un milione).
---	--	---------------------------------------

<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti consorziati che rappresentino almeno 200.000 voti, espressi in milionesimi.</p> <p>L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti non espressamente riservati all'Assemblea Ordinaria ed in particolare delibera sulle modificazioni delle norme contenute nel presente statuto e sull'assunzione di mutui di importo superiore a quanto previsto dall'art. 15.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno 700.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno 550.000 voti, espressi in milionesimi.</p> <p>In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide solo se approvate con almeno 501.000 voti, espressi in milionesimi.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 12 (ex art. 10 -assemblea consortile-)</p> <p>Ripropone i contenuti dell'attuale art. 10, estendendo le modalità di convocazione delle Assemblee introducendo la possibilità di utilizzare strumenti più moderni (posta elettronica, pubblicazione sul sito internet, PEC). Aumenta a cento il numero massimo di deleghe per ogni consorzio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (-assemblea consortile-)</p> <p>L'assemblea, costituita sia in forma Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza, per la prima e per la seconda convocazione e deve essere spedito, per mezzo di lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consorzio almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza.</p> <p>Ove previamente richiesto dal Consorzio –e sempre nel rispetto del termine di cui al comma precedente- l'avviso di convocazione potrà essere inviato per posta elettronica all'indirizzo indicato dal Consorzio. Sarà cura del Consorzio avvisare tempestivamente il Consorzio di ogni modifica del proprio indirizzo e-mail e/o domicilio. Resta ferma la possibilità per il Consorzio di comunicare l'avviso anche a mezzo posta ordinaria qualora il Consorzio non sia munito di posta elettronica e qualora lo stesso ne faccia specifica richiesta scritta. In ogni caso, l'avviso potrà comunque essere</p>
--	--	---

		<p>comunicato dal Consorzio con inoltro all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consorziato.</p> <p>L'avviso di convocazione verrà inoltre affisso presso la sede del Consorzio e pubblicato sul sito internet del consorzio almeno 45 giorni prima della data dell'adunanza. All'avviso di convocazione dell'assemblea annuale devono essere allegati gli estratti sintetici dei bilanci consuntivo e preventivo.</p> <p>Ogni Consorziato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea, soltanto da un suo familiare convivente o da altro Consorziato, con semplice delega scritta in calce all'avviso di convocazione.</p> <p>Nessun Consorziato può disporre di più di cento deleghe.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono constare da apposito libro-verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Quest'ultimo è nominato dal Presidente, all'inizio di ogni Assemblea.</p> <p>In caso di Assemblea straordinaria potrà essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio.</p>
<p>Art. 13</p> <p>A tutti i consorziati ed ai loro familiari è rilasciata una tessera di riconoscimento con validità pluriennale, da convalidarsi di anno in anno, contestualmente al pagamento dei contributi, da</p>	<p>Nuovo art. 13 (ex art. 11 -assemblea consortile-)</p> <p>Nella sostanza richiama i contenuti dell'attuale art. 11 individuando le competenze dell'assemblea ordinaria; specifica i requisiti</p>	<p>Art. 13 (-assemblea consortile-)</p> <p>L'Assemblea annuale è convocata e si riunisce ogni anno entro il 10 gennaio per l'esame e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio appena</p>

<p>utilizzare anche per usufruire di eventuali agevolazioni.</p>	<p>professionali della figura del Revisore dei Conti ed elenca i soggetti che non possono essere eletti alla carica di Consigliere e Revisore. Istituisce la <i>prorogatio</i> del Consiglio di Amministrazione in caso di mancato rinnovo delle cariche (concetto ribadito all'art. 16 comma 7). Abbassa a 300 mila milionesimi il quorum costitutivo, in seconda convocazione, dell'Assemblea Ordinaria.</p>	<p>concluso, di quello preventivo dell'esercizio in corso e per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono tanti Consorziati che rappresentino almeno 600.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, quando ne intervengano tanti che rappresentino almeno 300.000 voti espressi in milionesimi.</p> <p>Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti, in proprio e/o per delega, espressi in milionesimi.</p> <p>Contro le deliberazioni dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, che siano contrarie alla Legge o allo Statuto, ogni Consorziato dissenziente può far ricorso all'Autorità Giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione della delibera, salvo che la sospensione sia ordinata dalla Autorità stessa.</p> <p>Il ricorso può essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 60 giorni, che decorrono dalla data dell'assemblea validamente costituita, anche per i dissenzienti e per gli assenti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria ha facoltà di impartire direttive al Consiglio di Amministrazione, in relazione all'attuazione degli scopi del Consorzio.</p> <p>All'Assemblea ordinaria, oltre</p>
--	--	---

		<p>all'approvazione dei bilanci, sono riservate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) L'elezione di nove membri del Consiglio di Amministrazione, scelti esclusivamente fra gli appartenenti al Consorzio ai sensi dell'art. 15. <p>Ai fini della elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ogni Consorzio ha diritto a votare tre candidati. Risulteranno eletti i nove candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti (milionesimi).</p> <ol style="list-style-type: none">2) La determinazione dell'eventuale compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione.3) la nomina di un Revisore dei conti, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27/01/2010 n. 39, ovvero all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e l'approvazione del disciplinare di incarico. Il revisore sarà tenuto a verificare la regolare tenuta della contabilità del Consorzio. <p>Non possono essere eletti alla carica di Consigliere o di Revisore dei Conti, o se eletti decadono:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Gli impiegati stipendiati dallo stesso Consorzio;b) Chi ha in appalto lavori o forniture consortili;c) Chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovi legalmente in mora con i re-
--	--	---

		<p>lativi pagamenti;</p> <p>d) Chi risulti in mora da più di due esercizi con i contributi consortili.</p> <p>In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea chiamata ad eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione uscente ed i Consiglieri esercitano le funzioni statutarie in regime di "prorogatio".</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di undici membri, di cui nove eletti dall'Assemblea e due di diritto. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni di Artogne e Pian Camuno, con facoltà di farsi sostituire da persona da loro delegata. Il Consiglio di Amministrazione dopo l'elezione si riunisce il primo sabato successivo alle ore 10. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. Al Presidente sono attribuite la firma e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio.</p> <p>Il Presidente è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della corretta applicazione dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dagli organi statuari.</p> <p>Il Presidente si avvale, per l'espletamento di tali compiti, dell'opera del Direttore del Consorzio.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, anche immediatamente; in ogni caso rimangono in carica</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art.14 (ex art.12 –assemblea straordinaria-)</p> <p>Regolamenta l'Assemblea Straordinaria elencando alcuni degli argomenti di sua esclusiva competenza. Fissa a 100 mila euro il valore minimo di assunzione di mutui o finanziamenti per cui è necessaria la delibera dell'Assemblea Straordinaria; fissa a 500.001 i milionesimi necessari per l'approvazione di delibere in sede straordinaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (–assemblea straordinaria-)</p> <p>L'assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti Consorziati che rappresentino almeno 200.000 voti, espressi in milionesimi.</p> <p>L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti non espressamente riservati all'Assemblea Ordinaria ed in particolare delibera:</p> <p>a) Sulle modificazioni delle norme contenute nel presente statuto;</p> <p>b) Sulla assunzione di mutui o di finanziamenti di importo superiore ad euro 100.000,00 in conto capitale;</p> <p>c) Sullo scioglimento del Consorzio, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ex art. 21 c.c.;</p> <p>d) Sulla proroga del termine di durata del Consorzio;</p> <p>e) Sulla modifica delle convenzioni.</p>

<p>con pieni poteri fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più Consiglieri gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti risultanti dal verbale di votazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente obbligatoriamente ogni due mesi e dunque non meno di sei volte l'anno. Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio ed è validamente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti e devono constare da apposito libro-verbali, sottoscritto da tutti gli intervenuti alle riunioni.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>		<p>L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Consorziati che rappresentino almeno 700.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, con l'intervento di tanti Consorziati che rappresentino almeno 550.000 voti, espressi in milionesimi.</p> <p>Salva l'ipotesi di cui alla lett. c), in ogni caso le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide solo se approvate con almeno 500.001 voti, espressi in milionesimi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione sono affidate l'amministrazione e la gestione del Consorzio e all'uopo esso è investito dei più ampi poteri, salvo quanto di competenza esclusiva della Assemblea.</p> <p>In particolare esso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deve adottare i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione dei compiti del Consorzio indicati al precedente art. 4, attenendosi alle eventuali direttive impartite dall'Assemblea; b) può assumere e/o licenziare, se necessario, impiegati, tecnici ed operai; c) può conferire incarichi a professionisti; d) deve curare la riscossione, anche coattiva, 	<p>Nuovo art. 15 (ex art. 13 -tessera consortile-)</p> <p>Nella sostanza è l'art. 13 attualmente vigente a cui è stata aggiunta la possibilità del CdA di limitare la fruizione di alcuni servizi in caso di mancata presentazione della tessera consortile regolarmente vidimata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (-tessera consortile-)</p> <p>A tutti i Consorziati ed ai loro familiari è rilasciata una tessera di riconoscimento con validità pluriennale, da convalidarsi di anno in anno, contestualmente al pagamento dei contributi, da utilizzare anche per usufruire di eventuali agevolazioni. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di limitare la fruizione di taluni servizi in assenza di presentazione della tessera convalidata per l'anno in corso. La vidimazione ha validità fino al 30 Marzo dell'anno successivo a quello di convalida.</p>

<p>dei contributi e dei corrispettivi dovuti;</p> <p>e) deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio, tenendoli a disposizione dei consorziati, unitamente alla documentazione giustificativa, per un periodo di almeno 15 giorni prima dell'Assemblea annuale fissata per l'approvazione degli stessi;</p> <p>f) può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e/o con privati, compresi i consorziati; contratti di appalto; impegni finanziari fino all'importo di € 80 mila. Per gli impegni di importo maggiore sarà necessaria conforme delibera dell'Assemblea straordinaria;</p> <p>g) esegue i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e/o per l'attuazione degli scopi del Consorzio;</p> <p>h) deve curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Ai fini dell'espletamento delle sue attività e nell'esercizio dei suoi poteri il Consiglio di Amministrazione dovrà indire tre volte l'anno, nelle date fissate al primo consiglio di ogni anno, una riunione dei consiglieri di scala aperta alla partecipazione di tutti i consorziati. La riunione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che la presiede.</p> <p>I suggerimenti espressi nella riunione, di cui dovrà essere fatta menzione nel verbale del successivo Consiglio di Amministrazione, in nessun</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 16 (ex art. 14 –CdA-)</p> <p>Sostanzialmente inalterato rispetto all'art. 14 del testo in vigore, vengono espressamente indicati i poteri del Vice Presidente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 (-CdA-)</p> <p>Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di undici membri, di cui nove eletti dall'Assemblea e due di diritto. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni di Artogne e Pian Camuno, con facoltà di farsi sostituire da persona da loro delegata.</p> <p>Dopo l'elezione, il Consiglio di Amministrazione si riunisce il primo sabato successivo alla data dell'assemblea valida-</p>

<p>caso potranno essere ritenuti vincolanti, ma il Consiglio è tenuto a motivare le deliberazioni non conformi.</p>		<p>mente costituita.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente.</p> <p>Al Presidente sono attribuite la firma e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio.</p> <p>Il Presidente, od in caso di suo temporaneo impedimento il Vice Presidente, è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della corretta applicazione dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dagli organi statutari.</p> <p>Il Presidente si avvale, per l'espletamento di tali compiti, dell'opera del Direttore del Consorzio.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, anche immediatamente; in ogni caso rimangono in carica con pieni poteri fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più Consiglieri gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti risultanti dal verbale di votazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa od a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri eletti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso convocato dal Presidente ogni due mesi e dunque si riunisce non meno</p>
---	--	--

		<p>di sei volte l'anno. Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio ed è validamente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti e devono constare da apposito libro verbali, sottoscritto da tutti gli intervenuti alle riunioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Gli esercizi consortili hanno durata annuale con inizio l'1 gennaio e chiusura al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro 10 gennaio di ogni anno. Quanto al bilancio consuntivo il Consiglio porterà all'approvazione dell'Assemblea la proiezione il più possibile aggiornata alla data della relativa delibera. Il bilancio consuntivo definitivamente assestato sarà ratificato nell'Assemblea dell'anno successivo.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 17 (ex art. 15 -CdA-)</p> <p>Individua, a titolo esemplificativo, i poteri del Consiglio di Amministrazione. È pressoché invariato rispetto al testo vigente salvo per: alza a 100 mila il limite di assunzione di impegni finanziari (mutui prestati); regola il 'seggio elettorale' per la gestione delle Assemblee ordinarie e straordinarie.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 (-CdA-)</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione sono affidate l'amministrazione e la gestione del Consorzio e all'uopo esso è investito dei più ampi poteri, salvo quanto di competenza esclusiva della Assemblea. In particolare esso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deve adottare i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione dei compiti del Consorzio indicati al precedente art. 5, attenendosi alle eventuali direttive impartite dall'Assemblea; 2. Può assumere e/o licenziare, se necessario, impiegati, tecnici ed operai; 3. Può conferire incarichi a professionisti; 4. Deve curare la riscossione, anche

		<p>coattiva, dei contributi e dei corrispettivi dovuti;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio, tenendoli a disposizione dei Consorziati, unitamente alla documentazione giustificativa, per un periodo di almeno 15 giorni prima dell'Assemblea annuale fissata per l'approvazione degli stessi;6. Può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e/o con privati, compresi i Consorziati; contratti di appalto, senza limiti di spesa; impegni finanziari (mutui o prestiti) fino ad un importo non superiore ad euro 100.000,00 in conto capitale. Per gli impegni finanziari (mutui o prestiti) di importo maggiore sarà necessaria conforme delibera dell'Assemblea costituita in forma Straordinaria; Ai fini di questa disposizione, non sono considerati impegni finanziari le spese per la gestione ordinaria del Consorzio quali, ad esempio, l'appalto per la raccolta/smaltimento dei rifiuti e quello per i trasporti interni.7. Esegue i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e/o per l'attuazione degli
--	--	--

		<p>scopi del Consorzio;</p> <p>8. Deve curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio.</p> <p>9. Adotta, con propria delibera e nel rispetto delle norme statutarie, il regolamento elettorale.</p>
<p>Art. 18</p> <p>Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge che disciplinano le associazioni non riconosciute.</p>	<p>Nuovo art. 18 (ex art. 16 -riunioni consultive-) Inalterato rispetto all'art. 16 del testo vigente.</p>	<p>Art. 18 (-riunioni consultive-) Ai fini dell'espletamento delle sue attività e nell'esercizio dei suoi poteri il Consiglio di Amministrazione indice tre volte l'anno, alla date fissate al primo consiglio di ogni anno, una riunione consultiva aperta alla partecipazione di tutti i Consorziati. La riunione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che la presiede. I suggerimenti espressi nella riunione, di cui dovrà essere fatta menzione nel verbale del successivo Consiglio di Amministrazione, non sono vincolanti, ma il Consiglio è tenuto a motivare le deliberazioni non conformi.</p>
	<p>Nuovo art. 19 (ex art. 17 -bilancio-) Uguale all'art. 17 dello statuto vigente</p>	<p>Art. 19 (-bilancio-) Gli esercizi consortili hanno durata annuale con inizio l'1 gennaio e chiusura al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sot-</p>

Quadro sinottico delle principali modifiche allo Statuto consortile vigente (2010) - bozza di lavoro -

		<p>toporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati entro il 10 gennaio di ogni anno. Quanto al bilancio consuntivo il Consiglio porterà all'approvazione dell'Assemblea la proiezione il più possibile aggiornata alla data della relativa delibera. Il bilancio consuntivo definitivamente assestato sarà ratificato nell'Assemblea dell'anno successivo.</p>
	<p>Nuovo art. 20 (ex art. 18 –rimando normativa vigente) Uguale all'art. 18 del testo vigente.</p>	<p>Art. 20 (-rimando normativa vigente-) Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge che disciplinano le associazioni non riconosciute.</p>